



**PROCURA GENERALE**  
della Corte di cassazione

**Sezione Prima Civile**  
**Udienza Pubblica del 10 dicembre 2024**

**Ricorso R.G. n. 20109/2021; n. 1 del Ruolo**  
*rel. cons. G. Dongiacomo*

**Conclusioni motivate del P.M.**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

**Stanislao De Matteis**

**OSSERVA**

**1.** – Il Tribunale di Treviso, per quello che qui interessa, ha deciso che la disposizione normativa di cui all’art. 2358 c.c. fosse applicabile (non solo alle società per azioni, ma) “*anche per le cooperative, tanto più se aventi ad oggetto l’esercizio di attività bancaria*” (pag. 7 del decreto).

Tale decisione è espressione di un indirizzo piuttosto consolidato della giurisprudenza di merito (cfr. ad esempio Trib. Venezia 24 giugno 2022, in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 911, in *BBTC*, 2023, p. 39, e in *Giur. comm.*, 2024, II, p. 245; ; Trib. II, p. 245; Trib. Treviso 13 gennaio 2021, in *BBTC*, 2022, p. 267; Trib. Treviso 4 maggio, in *Soc.*, 2021, p. 176; Trib. Padova 16 luglio 2020, in *Giustiziacivile.com*; Trib. Udine 8 gennaio 2020, in *BBTC*, 2022, p. 411; Trib. Venezia 23 luglio 2019, in *Giur. comm.*, 2021, p. 642; Trib. Venezia 29 aprile 2016, in *Soc.*, 2016, p. 1570; Trib. Venezia 15 giugno 2016, in *BBTC*, 2017, p. 601), indirizzo a cui fa riferimento l’ordinanza interlocutoria.

Ad esso parrebbe contrapporsi una decisione **non massimata** della prima sezione civile della Corte di cassazione, secondo cui “*L’art. 2358 c.c., che nel testo invocato dalla ricorrente vietava alle società per azioni di accettare in garanzia azioni proprie, non era in realtà applicabile alle società cooperative, per le quali già all’epoca l’art. 2522 c.c. (poi riprodotto nell’attuale art. 2529 c.c.) prevedeva che l’atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società. Né alle banche popolari era applicabile il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 34 che analogo divieto prevedeva (prima della sua abrogazione a opera*

del D.Lgs. n. 542 del 1999, art. 5), per le banche di credito cooperativo, perchè il divieto non era invece imposto dallo stesso D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 30, specificamente destinato alla disciplina appunto delle banche popolari. Nella giurisprudenza di questa corte, del resto, si è già riconosciuto che la natura cooperativa delle banche popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni; e in particolare che “è valida la clausola dello statuto di una banca popolare con cui si prevede che le azioni della società sono vincolate a garanzia di qualsiasi obbligazione contratta dal socio con la società stessa, con conseguente facoltà, per gli amministratori della banca, in ipotesi di inadempimento del debitore, di procedere al rimborso ed all’annullamento di dette azioni, secondo le modalità previste in caso di recesso del socio, utilizzandone l’importo per estinguere il debito” (Cass., sez. 1, 29 ottobre 1996, n. 9445, in Giust. Civ. 1997, p. 681)” (sent. n. 9404 del 2015).

**2.** – Con la decisione da ultimo menzionata, la Corte di cassazione, intervenendo su una questione dibattuta nella giurisprudenza di merito, ha escluso che alle banche popolari potesse trovare applicazione il **divieto di accettare azioni proprie in garanzia**, ancora oggi disposto dall’ult. comma dell’art. 2358 c.c., ribadendo che la natura cooperativa delle banche popolari ne giustifica “una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni”.

Il menzionato “precedente” è, dunque, relativo a una fattispecie **particolare e diversa** dall’assistenza finanziaria in senso stretto (l’accettazione di azioni proprie in garanzia, rimasta vietata per le S.p.a. dall’art. 2358, ult. comma, c.c. anche dopo la novella del 2008).

Ed è rilevante ai nostri fini perché chiarisce che la disciplina delle operazioni sulle proprie azioni dettata per le società per azioni non può essere acriticamente importata nel tessuto normativo delle banche popolari e richiede, invece, una puntuale valutazione di compatibilità riferita alle singole disposizioni che la compongono e un confronto con le regole e i principi propri delle società cooperative.

**2.1.** – La risoluzione della questione all’attenzione della Suprema corte (“applicabilità o meno dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari che ne rivestano la forma”: così l’ordinanza interlocutoria) **presuppone** perciò l’individuazione della funzione svolta dal precetto disposto dall’art. 2358 c.c. e l’accertamento della sua compatibilità con le società cooperative, in specie di quelle bancarie che ne rivestano la forma.

Ciò perché, da un lato, la disciplina codicistica dell’acquisto di azioni proprie nell’ordinamento delle società cooperative è molto lacunosa (essendo ad essa dedicato il solo art. 2529 c.c.) e, dall’altro, l’art. 2519 c.c. (ed il successivo art. 2520), in tema di società cooperative, rende applicabili a questo tipo di società le disposizioni sulle società per azioni “in quanto compatibili”.

**3.** – Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato un collegamento intenzionale per il tramite del quale la banca convenuta aveva, nella sostanza, finanziato l’acquisto (o la sottoscrizione) di azioni proprie, di tal che i negozi collegati risultavano posti in essere intenzionalmente, oltre che obiettivamente, proprio e solo per conseguire acquisti finanziati, in palese violazione del divieto di norma imperativa.

Tali agevolazioni finanziarie venivano erogate nel contesto di più ampie operazioni, caratterizzate dal pressoché contestuale acquisto e/o sottoscrizione di azioni emesse dalla stessa banca finanziatrice. In altri termini, i finanziamenti erano finalizzati ad assicurare (o, comunque, rimborsare *ex post*) la provvista funzionale all'acquisto e/o sottoscrizione dei titoli.

**3.1.** – Tali comportamenti (identificati da tempo come “operazioni baciate”) sono vietati dall’art. 2358 c.c., in base al quale “*la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni*” (comma 1).

Nella sua attuale versione, la disposizione codicistica è stata introdotta con il d.lgs. n. 142 del 2008, tramite il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2006/68/CE, del 6 settembre 2006, a seguito della quale è stata accordata agli Stati membri la facoltà di consentire l’assistenza finanziaria delle società per l’acquisto di proprie azioni, ma solo in “*subordin(e) a determinate garanzie*”, nella precipua ottica di tutelare “*gli azionisti ed i terzi*”.

**3.2.** – Nella versione post-riforma, l’art. 2358 c.c. apre alla concessione di prestiti per la sottoscrizione di azioni, legittimandola **solo** al ricorrere di precise condizioni e *iter* procedurali, stabiliti nei commi 2 e 3.

Più nello specifico, occorre che:

- l’operazione sia autorizzata dall’assemblea straordinaria della società;

- gli amministratori della società predispongano “*una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni*”, attestando, altresì, che “*l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato*”;

- la predetta relazione sia depositata presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l’assemblea.

All’impianto di guarentigie così predisposto, si aggiunge, ulteriormente, la previsione per cui l’importo complessivo delle somme impiegate per finanziare l’acquisto delle proprie azioni “*non possa eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato*”», dovendo la società iscrivere contestualmente al passivo di bilancio “*una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate*”.

**4.** – Dal tenore letterale dell’art. 2358 c.c. (nella sua versione riformulata dalla novella del 2008 ed attuale) emerge che il divieto di assistenza finanziaria **non** è diventato l’eccezione: è **rimasto**, invece, la **regola**.

È, in effetti, sufficiente considerare che siffatta operazione - senza l'autorizzazione assembleare (richiesta dal comma 2), da rilasciare alle condizioni precisate nel comma 3 - **resta** vietata, sicché, là dove comunque realizzata, dà luogo all'inosservanza di una **norma imperativa**, risultando, quindi, *contra legem*.

Questa interpretazione, variamente presente in dottrina (v., per tutti, G.B. Portale, A. Cetra, *L'assistenza finanziaria nelle cooperative*, in *BBTC*, 2023, p. 147, spec. p. 159, testo e nota 34), è stata di recente fatta propria dalla Suprema corte con l'ordinanza n. **28148 del 2023**, ove si legge “*il significato specifico della norma [l'art. 2358 c.c.] è invece comunque quello di vietare l'assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni proprie, salve le condizioni previste dalla legge. Giustamente è stato osservato che **non è vero** che il divieto stabilito nel comma 1, della norma è oggi degradato a eccezione. È **vero invece** che l'operazione di cui all'art. 2358 c.c. è (e resta) vietata. La mancanza delle condizioni stabilite determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale*” (v. p. 8 dell'ordinanza), in continuità con l'orientamento *ante* riforma.

**5.** – Così posto il rapporto tra il comma 1 ed i successivi dell'art. 2358 c.c., è abbastanza agevole individuare la **funzione** svolta dal divieto **elevato** a regola generale dal legislatore.

Essendo la norma posta a presidio dell'interesse dei terzi e dei creditori all'integrità patrimoniale della società, è chiaro che essa **non** si limita a prevedere meri obblighi di condotta piuttosto essendo volta a tutelare interessi generali ossia quelli della **tutela del capitale sociale** (così Cass. n. 25005 del 2006; Cass. n. 15398 del 2013).

Trattasi, quindi, di norma imperativa di **ordine pubblico economico** finalizzata ad impedire condotte che possano annacquare il patrimonio. In questo contesto la disposizione posta dall'art. 2358 c.c. è stata definita “**norma imperativa di grado elevato, qual è quella tesa a tutelare interessi di sistema**” (ord. n. 28148 del 2023, p. 9).

E tali sono quelli dei terzi e dei creditori sociali a che le operazioni di assistenza finanziaria, in violazione dell'art. 2358 c.c., **non** abbiano a depauperare il patrimonio della società. Esattamente come lo sono quelli di volta in volta presidiati dalle norme di tutela della regolarità dei mercati o della stabilità del sistema finanziario o bancario, o delle garanzie della scelta dei contraenti per la regolarità dei pubblici appalti (v. Cass. n. 3672 del 2010, Cass. n. 23025 del 2011).

Rimanendo nell'alveo dell'art. 2358, è da osservare che, nella **versione attuale**, la norma pone un divieto a tutela di interessi generali - dei creditori e dei terzi (oltre che dei soci) -, declinato in modo **preminente** rispetto al simultaneo obiettivo pur indicato dalla Direttiva 2006/68-CE che è quello di consentire il rafforzamento della flessibilità idonea ai cambiamenti della struttura proprietaria delle società purché le operazioni di assistenza si mantengano entro i limiti stabiliti (in questo senso v. ancora Cass. n. 28148 del 2018, p. 10).

**6.** – **Poiché** l'art. 2358 c.c. è una norma del diritto azionario che **non** ha una corrispondente specifica disposizione nel diritto della cooperazione (ove **non** è

regolata espressamente l'assistenza finanziaria, salva la citata norma posta dall'art 2529 c.c.), **considerato** che l'art. 2358 c.c. non rientra tra le disposizioni disapplicate per le banche cooperative dall'art. 150-bis, commi 1 e 2, TUB<sup>1</sup> e **rilevato** che TUB ha abrogato il d.lgs. 10 febbraio 1948, n. 105, Disposizioni sull'ordinamento delle Banche popolari, che all'art. 9 consentiva, entro certi limiti, di “*accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni*”, **merita** pertanto di essere condiviso l'ampio consenso della giurisprudenza di merito (con il favore di parte consistente della dottrina) che si è formato attorno all'applicabilità diretta ed integrale dell'art. 2358 c.c. alle cooperative (bancarie).

Diversamente da quello che mostra di ritenere Cass. n. 9404 del 2015 (“*Nella giurisprudenza di questa corte, del resto, si è già riconosciuto che la natura cooperativa delle banche popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni*”), nel caso delle cooperative, la natura mutualistica **non** è, di per sé, elemento ostativo alla riproposizione della causa giustificatrice del divieto, dal momento che, per quanto lo scopo sia fornire utilità ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, la forma **resta** sostanzialmente imprenditoriale, potendo operare sempre secondo economicità, razionalità, proprio per la salvaguardia del capitale e, consequenzialmente, della prosecuzione del mutualismo.

Non a caso, la riforma di diritto societario del 2003 è intervenuta sulla disciplina delle società cooperative modificandone la struttura finanziaria e organizzativa con l'obiettivo di **accrescerne** la competitività e **avvicinarle** alle altre società con scopo lucrativo: l'art. 2526 c.c. è sicuramente una delle disposizioni più rappresentative di tale cambiamento, poiché consente alle società cooperative, alla stregua della disciplina delle S.p.A., l'emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di soggetti terzi che, benché estranei allo scopo mutualistico perseguito, finanziano l'attività sociale divenendone soci finanziatori, titolari di particolari diritti patrimoniali e amministrativi.

**6.1** – L'esigenza di tutela dell'integrità del capitale sociale si pone per le società cooperative in modo analogo alle società per azioni, nell'ottica di tutela del capitale e del patrimonio sociale propria di tutti i tipi societari a responsabilità limitata.

Poiché l'assistenza finanziaria è **un'operazione** sulle proprie azioni e poiché l'art. 2358 c.c. ha (come già visto) **la funzione** di preservare l'integrità (*i.e.*, l'effettività) del capitale sociale (e, più in generale, i presidi posti a tutela dei creditori), si deve ritenere, dunque, che la norma **superi** il vaglio dell' “*in quanto compatibile richiesto dall'art. 2519, comma 1, c.c.*”.

Ciò perché le esigenze sottese alla disposizione codicistica *de qua* **ricorrono** logicamente anche nelle società cooperative, e, ancor più significativamente, in quelle bancarie, in precipua considerazione dell'essenzialità del rapporto tra la garanzia di

---

<sup>1</sup> Più nello specifico, nell'elencazione rientrano gli artt. 2349, comma 2; 2512; 2513; 2514; 2519, comma 2; 2522; 2525, commi 1-4; 2527, commi 2 e 3; 2528, commi 3 e 4; 2530, commi 1-5; 2538, comma 2, secondo periodo, e comma 4; 2540, comma 2; 2542, commi 2 e 4; 2543, commi 1 e 2; 2545-*bis*; 2545-*quater*; 2545-*quinqüies*; 2545-*octies*; 2545-*decies*; 2545-*undecies*, comma 3; 2545-*terdecies*; 2545-*quinqüiesdecies*; 2545-*sexiesdecies*; 2545-*septiesdecies*; 2545-*octiesdecies* c.c.

integrità del capitale sociale e il ruolo della vigilanza prudenziale in merito ai requisiti patrimoniali delle banche. Perché, dunque, come è stato osservato in dottrina, nelle cooperative, la formazione del capitale è **assoggettata** ad un tasso di effettività non diverso da quello prescritto dal diritto azionario in considerazione del fatto che lo scopo lucrativo è del tutto **neutro** rispetto alla disciplina del capitale, posto che l'antecedente di siffatta disciplina è l'agire economico in quanto tale.

**Non** è, dunque, ostativo all'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative l'art. 2525 c.c. che, operando una selezione delle regole in materia di azioni applicabili anche alle cooperative<sup>2</sup>, **non** richiama quella sull'assistenza finanziaria. Come la prevalente dottrina ritiene, il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2525 **assolve**, invero, a un mero compito di semplificazione dell'opera dell'interprete facilitando lo svolgimento della valutazione di compatibilità.

Ed a tale ultimo proposito, va ricordato che nello statuto delle società cooperative, pur non essendoci alcuna disposizione che vincoli queste ultime al rispetto di un capitale legale minimo, le **esigenze di tutela** del patrimonio sociale **emergono** chiaramente da molteplici disposizioni, tra le quali l'art. 2529 c.c. che nel disciplinare l'acquisto di proprie azioni assoggetta la realizzazione di tali operazioni da parte della società **sia** al rispetto del limite quantitativo "*degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato*", sancito dall'art. 2357 c.c. per le S.p.A., **sia** al limite del rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento "*superiore a un quarto*", che l'art. 2545-*quinquies*, comma 2 c.c. richiede affinché possano "*essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili*".

Ulteriori profili di rilevanza della stabilità patrimoniale delle società cooperative **emergono** dall'art. 2545-*terdecies* c.c. che attribuisce all'autorità governativa competente a esercitare il controllo sulla società il compito di disporre, in caso di insolvenza, l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, oltre alla possibilità per la società cooperativa insolvente, qualora eserciti attività commerciale, di essere dichiarata fallita e assoggettata alla relativa disciplina.

**6.2.** – Con la conseguenza che "*è impensabile che un fondamentale presidio a tutela dell'effettività del patrimonio sociale non trovi applicazione nel caso di una banca, sol perché gestita in forma di società cooperativa*" (Trib. Udine 8 gennaio 2020, cit.).

Il tema dell'assistenza finanziaria delle banche popolari merita, inoltre, un'analisi più approfondita che richiede un'interpretazione delle norme esistenti che non prescindano **sia** dalle peculiarità che contraddistinguono la disciplina delle banche popolari da quella delle altre società cooperative, **sia** dall'attività di "*erogazione del credito*" e di "*raccolta del risparmio*" che caratterizzano l'impresa bancaria, anche qualora esercitata sotto forma di società cooperativa.

Le banche popolari, invero, sono sempre state caratterizzate da uno statuto in larga parte derogatorio rispetto alla disciplina propria delle società cooperative, così

---

<sup>2</sup> L'art. 2525 c.c. recita "*alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355*".

come rilevanti sono le problematiche derivanti dalla conciliazione dello scopo mutualistico con l'attività svolta. Si è infatti osservato come non appaia facile neppure individuare con esattezza il contenuto della funzione mutualistica nell'ambito delle banche popolari, e come la disciplina degli utili di cui all'art. 32 TUB consenta l'attribuzione ai soci di tutti gli utili realizzati.

D'altro canto, appaiono senz'altro preminenti le esigenze derivanti dal rispetto dei vincoli patrimoniali prudenziali, quali la dotazione di un ammontare minimo di capitale (per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria le banche popolari devono avere un ammontare minimo di capitale di almeno 10 milioni di euro) e il rispetto dei limiti relativi al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti di adeguatezza patrimoniale. Sul punto va anche richiamato il rispetto dei requisiti prudenziali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/876, in ragione dei quali le azioni per le quali è stata prestata assistenza finanziaria non possono essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1 (art. 28, lett. b).

Se le regole contenute nell'art. 2358 c.c. ambiscono a tutelare l'integrità del capitale sociale delle società che erogano il finanziamento, garantendo che il prestito venga fornito nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili senza intaccarne il patrimonio netto, per le banche popolari tali profili sono dunque ancora più evidenti, così da rendere pressoché indiscutibile l'applicazione della disciplina codicistica dell'assistenza finanziaria anche alle azioni acquistate tramite i finanziamenti erogati dalla banca;

Sulla base di queste considerazioni la Banca d'Italia, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ha avuto modo di rilevare che *“i finanziamenti che possono essere accordati da una banca a un cliente in coincidenza con l'acquisto da parte sua di azioni della banca stessa sono legittimi se autorizzati dall'assemblea straordinaria (nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 2358 c.c.)”*<sup>3</sup>.

Di tal guisa, le banche popolari, in quanto società cooperative, sono così assoggettate, per una sorta di transitività, alla disciplina dell'art. 2358 c.c., anche e soprattutto, in considerazione del fatto per cui la loro mutualità è da intendersi caratterizzata da una sostanziale peculiarità, **essendo** cumulabile con finalità lucrative.

**7.** – Un accenno merita, infine, la più volte richiamata disposizione di cui all'art. 2529 c.c. poiché la già citata Cass. 9404 del 2015 ha **argomentato** l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative proprio sul presupposto che l'art. 2529 c.c. sia stato espressamente scritto per l'acquisto delle azioni proprie, mentre una norma analoga non lo sia stata per il divieto di assistenza finanziaria.

Quella della Suprema corte è un'argomentazione inconsistente per vari motivi.

---

<sup>3</sup> V. la Nota tecnica trasmessa dalla Banca D'Italia alla commissione di inchiesta del Consiglio Regionale del Veneto, consultabile all'indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/lettera-commissione-veneto/Lettera-Commissione-Veneto-150416-rev.pdf>, dove l'Autorità illustra le problematiche riscontrate a seguito delle ispezioni di vigilanza nei confronti di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza.

Innanzitutto **perché** certa dottrina ritiene (in modo non condivisibile secondo il ragionamento che si è svolto in precedenza) che l'applicabilità del divieto di assistenza finanziaria alle società cooperative derivi proprio dall'interpretazione analogica dell'art. 2529 c.c., sull'acquisto di azioni proprie.

Ma soprattutto **perché** la presenza di una norma in tema di società cooperative nella materia di riferimento, come quella relativa all'acquisto di azioni o di quote proprie contenuta all'art. 2529 c.c., **non** esclude l'estensione di altre disposizioni tipiche del modello società per azioni.

Lo stesso art. 2529 c.c. si **limita** ad indicare quali sono le condizioni che legittimano tali operazioni **ma** non esclude l'applicabilità, sotto altri profili, della disciplina delle azioni proprie dettata per le s.p.a. contenuta agli artt. 2357 e ss.

Lo stesso ragionamento della Corte può, quindi, essere ribaltato potendosi osservare che la previsione dell'art. 2529 c.c., riferita esclusivamente alle ipotesi di acquisto di azioni proprie nelle società cooperative, fa ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di disciplinare esclusivamente tale fattispecie, con l'esclusione delle operazioni di assistenza finanziaria, assoggettate, pertanto, in virtù del disposto dell'art. 2519 c.c., alle regole e alle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. per le S.p.A.

**8.** – Ne consegue che l'assistenza finanziaria può essere realizzata nelle cooperative (anche bancarie) in modo **non diverso** dalle società azionarie: superando, cioè, il divieto di cui al comma 1 dell'art. 2358 c.c. mediante l'osservanza della disciplina stabilita dai successivi commi da 2 a 6 della medesima norma.

### **P.Q.M.**

chiede che la Corte enunci il seguente principio di diritto: *“l'art. 2358 c.c. è norma compatibile e dunque applicabile alle società cooperative e alle banche popolari che ne rivestano la forma, la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.”*. Conseguenze di legge.

Roma, 14 novembre 2024.

**Il Sostituto Procuratore Generale**

**Stanislao De Matteis**